

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

63° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MARTEDÌ 30 NOVEMBRE 2004

Presidenza del presidente Antonino CARUSO

I N D I C E**DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE****(1278) IZZO ed altri – Norme sull'istituzione
del luogo elettivo di nascita**

(Seguito della discussione e rinvio)

* PRESIDENTE	Pag. 3, 4, 6 e <i>passim</i>
* BUCCIERO (AN)	11, 13
CALLEGARO (UDC)	12
* CENTARO (FI)	13
* DALLA CHIESA (Mar-DL-U)	9
GUBETTI (FI), relatore	5, 7, 8
IZZO (FI)	3, 4, 12
MARITATI (DS-U)	9, 13, 14
* SEMERARO (AN)	5
* VIETTI, sottosegretario di Stato per la giustizia.	4, 7, 8
ZANCAN (Verdi-U)	6, 12
ZICCONI (FI)	7, 8

N.B.: Gli interventi contrassegnati con l'asterisco sono stati rivisti dall'oratore.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democratica e di Centro: UDC; Verdi-l'Ulivo: Verdi-U; Misto: Misto; Misto-Comunisti Italiani: Misto-Com; Misto-La Casa delle Libertà: Misto-CdL; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-Libertà e giustizia per l'Ulivo: Misto-LGU; Misto-MSI-Fiamma Tricolore: Misto-MSI-Fiamma; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti democratici Italiani-SDI: Misto-SDI; Misto Popolari-Udeur: Misto-Pop-Udeur.

I lavori hanno inizio alle ore 15,45.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(1278) IZZO ed altri – Norme sull’istituzione del luogo elettivo di nascita

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1278, sospesa nella seduta pomeridiana del 13 ottobre scorso.

Ricordo che il senatore Gubetti ha già svolto la relazione e che in sede di discussione generale sono intervenuti i senatori Bobbio e Zancan. Ricordo altresì che nel corso dell’ultima seduta lo stesso relatore Gubetti aveva ravvisato l’opportunità che la 5^a Commissione permanente fosse chiamata ad esprimersi per verificare se dall’iniziativa in titolo potessero derivare oneri a carico del bilancio dello Stato. Poiché il disegno di legge n. 1278 non risulta essere stato deferito a tale Commissione per l’espressione del relativo parere, credo di poter dire che il problema sollevato dal relatore debba ritenersi implicitamente superato.

È pervenuto il parere favorevole della 12^a Commissione permanente.

IZZO (FI). Signor Presidente, ringrazio lei e tutta la Commissione per l’attenzione che avete voluto riservare al disegno di legge che mi vede come primo firmatario.

Per quanto riguarda la copertura, associandomi alle sue considerazioni, Presidente, penso di poter affermare che sia da escludere che dall’iniziativa legislativa possano derivare nuove spese per l’erario.

Quanto al merito, credo che l’articolato contribuirà senza dubbio a far conseguire alla maggioranza di centro-destra uno degli obiettivi alla stessa particolarmente cari, vale a dire la tutela della famiglia. Attraverso questo provvedimento, infatti, possiamo recuperare i valori delle radici e della cultura propria a ciascuno di noi.

Nella situazione attuale accade spesso che i piccoli Comuni registrino un numero sempre minore di nascite perché privi di strutture ospedaliere. Vi sono anche conseguenze di ordine pratico per questi piccoli centri, in quanto, sebbene la famiglia continui a risiedervi dopo l’evento, diminuendo il numero dei nati diminuisce l’assegnazione dei fondi destinati alle amministrazioni.

Non credo di dover spendere altre parole sulla bontà dell’iniziativa in esame. Auspico quindi che il provvedimento in titolo possa trovare il pieno sostegno della Commissione.

VIETTI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il Governo condive la preoccupazione sottesa alla proposta in titolo, volta a tutelare il legame dei nuclei familiari ivi residenti con i piccoli centri, tuttavia mi corre l'obbligo di richiamare qualche perplessità di carattere tecnico.

Dobbiamo essere consapevoli che l'introduzione dell'istituto, così come delineato nell'articolato, comporterà una serie di modifiche ordinali non indifferenti rispetto all'obiettivo apprezzabile che si vuole realizzare. Si pensi al ruolo dell'ufficiale di stato civile del Comune effettivo di nascita, il quale dovrebbe ricevere l'indicazione del luogo elettivo di nascita, annotarla sui registri (che, per la verità, allo stato non vengono neppure specificati) e poi trasmetterla al Comune prescelto affinché questo, a sua volta, la annoti nei propri registri, con tutte le difficoltà che derivano da simili rapporti tra gli uffici dell'anagrafe dei Comuni interessati. Qualche difficoltà potrebbe sorgere anche ai fini della rilevazione dei dati statistici sulle nascite, introducendo una sorta di disparità di trattamento tra il Comune effettivo di nascita e quello elettivo, vale a dire tra il Comune che, con tutti gli oneri che ne derivano, garantisce l'assistenza sanitaria al parto e quello che, invece, è sprovvisto di strutture sanitarie. Un altro possibile problema è quello della ripartizione degli oneri burocratici e di spesa tra le amministrazioni interessate, che nel disegno di legge non viene considerato.

Non intervengo sulla valutazione espressa dal Presidente a proposito dell'opportunità di un parere della Commissione bilancio, però questi aspetti pongono quanto meno un problema di ripartizione di costi tra il Comune elettivo e il Comune effettivo di nascita.

Infine, manca un criterio certo per la determinazione del Comune cosiddetto elettivo, perché la mera indicazione della presenza *in loco* di una struttura sanitaria può lasciare aperta una serie di problemi connessi all'eventuale contiguità o meno della struttura sanitaria al comune di residenza. In altre parole, si può eleggere il luogo di nascita indipendentemente dal luogo in cui si trova la struttura sanitaria in cui si è effettivamente verificato l'evento oppure la struttura sanitaria deve trovarsi necessariamente in un comune contiguo?

IZZO (FI). No, è compreso tutto il territorio nazionale.

PRESIDENTE. La limitazione è all'inverso, nel senso che come luogo elettivo di nascita non può che essere indicato il luogo di residenza.

VIETTI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Questo è evidente. Io parlavo della scelta del luogo in cui è situata la struttura sanitaria.

Ripeto, le perplessità non attengono all'obiettivo del provvedimento, che può ritenersi condivisibile, ma alla circostanza che lo strumento impiegato possa ritenersi adeguato al fine che si intende perseguire. Il dubbio è che, forse, lo strumento impiegato è ridondante rispetto all'obiettivo.

SEMERARO (AN). Signor Presidente, vorrei chiedere alcuni chiarimenti.

A mio parere è piuttosto difficile individuare un luogo elettivo di nascita. Il luogo di nascita, infatti, è caratterizzato da una relazione di fatto, e cioè quella tra l'evento nascita e il territorio. Il luogo elettivo di nascita è, pertanto, una contraddizione in termini giuridici perché dà la possibilità di scegliere il luogo della nascita, che però – ripeto – è un evento di fatto. Nel caso di specie, poi, si tratterebbe di scegliere un luogo già precedentemente determinato; quindi non sarebbe neppure un luogo elettivo, ma si tratterebbe in realtà della individuazione del luogo di residenza dei genitori.

GUBETTI, *relatore*. O della sola madre.

SEMERARO (AN). A questo punto dovremmo discuterne perché la nascita è caratterizzata da una relazione di fatto che non può essere eliminata *sic et simpliciter*: si nasce nel posto dove si viene alla luce. Non credo sia possibile fingere di essere nati da un'altra parte.

GUBETTI, *relatore*. Vorrei rispondere ai quesiti testé avanzati. Durante la relazione che ho svolto nella seduta precedente qualcuno, non ricordo chi, ha manifestato l'intenzione di presentare un emendamento (che mi trova perfettamente d'accordo) volto a far sì che, accanto al luogo di elezione, sia comunque indicato il luogo effettivo di nascita. Questo è uno dei due emendamenti che, se non saranno formalizzati, presenterò io come relatore. Il secondo emendamento propone una correzione tecnica dovuta alla dimenticanza del caso del figlio di padre noto e di madre ignota, che non è possibile in natura ma che per legge esiste.

In effetti, in caso di problemi di carattere medico legale, è necessario conoscere con chiarezza il luogo effettivo di nascita e, segnatamente, della struttura sanitaria in cui si è nati. La soluzione non è difficile essendo sufficiente prevedere che, laddove vi è la trasmissione dell'annotazione, sia indicata anche la struttura sanitaria in cui il bambino ha visto la luce. Con questi due emendamenti non ho obiezioni da sollevare sul disegno di legge.

In verità anch'io ho avuto all'inizio dubbi simili a quelli del sottosegretario Vietti; poi, mi sono reso conto che effettivamente esiste il problema della tutela non solo del Comune ma anche del nascituro. In questo periodo alcuni Comuni, specialmente del Nord Est, danno, ad esempio, un premio per ogni bambino nato nel proprio territorio. Questo potrebbe essere un elemento che tutela il nascituro. Ciò che realmente interessa al Comune è la residenza e non la nascita.

Alcuni colleghi della Sudtiroler Volkspartei sostengono che può essere interessante risultare nati in provincia di Bolzano piuttosto che a Verona dove magari, per problemi tecnico-sanitari, la madre ha dovuto partorire.

ZANCAN (*Verdi-U*). Tra i firmatari del disegno di legge al nostro esame vi è anche la senatrice De Petris che ho interpellato e che mi ha significato l'esigenza di evitare l'affievolimento del legame con i Comuni sforniti di presidio sanitario nei confronti dei nuclei familiari ivi residenti. Le sue ragioni sono chiare; vi è una sorta di abbandono dei piccoli Comuni non forniti di presidio sanitario perché si è costretti a recarsi in altri Comuni per mettere al mondo i bambini. È un'obiezione seria che, a mio giudizio, potrebbe trovare efficacemente risposta introducendo una presunzione giuridica in base alla quale si presumerebbe nato nel Comune di residenza dei genitori il neonato che, per l'assenza di strutture sanitarie nel suddetto Comune, è stato costretto a nascere altrove.

Rappresento due enormi difficoltà che andrebbero esaminate. In primo luogo richiamo la vostra attenzione sui riflessi della proposta in discussione rispetto ai casi di genitori residenti all'estero il cui figlio sia nato in Italia. Per essere più chiaro cito l'esempio dei coniugi italiani, residenti a New York, che decidono di far nascere il figlio in Italia perché si fidano dei medici italiani; si decide poi che il bimbo è nato a New York. A questo punto emerge una confusione spaventosa tra *lex loci* e *lex soli* e si genera un enorme pasticcio in materia di nazionalità.

L'altra obiezione riguarda invece il rapporto con l'innovazione costituzionale e segnatamente le differenziazioni di trattamento connesse al cosiddetto federalismo fiscale. Purtroppo, l'articolo 122, comma 2 della Costituzione prevede che lo Stato decida i limiti essenziali di assistenza da garantire a tutti i cittadini. Conseguentemente, si determinano nelle varie Regioni italiane forti sperequazioni. Si potrà verificare il caso di genitori residenti in Calabria che avranno enorme interesse a che il figlio nasca e risieda a Firenze per usufruire dei benefici in quel Comune previsti. Quest'aspetto potrebbe determinare distorsioni e comportamenti migratori con trasferimenti volontari della residenza.

Premesso quanto sopra, ho l'impressione che, alla fine, le difficoltà superino il vantaggio. Invito, pertanto, la Commissione a svolgere un'adeguata riflessione, anche perché ho difeso molte persone che hanno preso la residenza in Valle d'Aosta solo per beneficiare degli sgravi fiscali previsti in quella Regione. Attraverso un'elezione di domicilio si crea un luogo fasullo di nascita.

PRESIDENTE. Come è richiamato nel disegno di legge, il nostro sistema già conosce il luogo di nascita virtuale che soccorre a tutte le occasioni in cui non è noto chi abbia assistito alla nascita il bambino e non si sa fisicamente dove egli sia nato; è il caso del bambino abbandonato piuttosto che dei bambini nati in viaggio o in nave. È una fattispecie conosciuta dal nostro ordinamento.

Nel caso in esame si tratta di estendere questa eventualità contingente a una volontà dei genitori, che può essere condivisa o meno. Ciò non mi suscita scandalo se non con riferimento a un aspetto giustamente sottolineato dal senatore Zancan: la nascita nel territorio nazionale con l'indicazione del luogo elettivo in una città non italiana. In tal caso davvero esiste

un problema di interferenza con le altrui legislazioni. In particolare, l'ordinamento statunitense, come sappiamo, riserva al semplice nato nel territorio il diritto di cittadinanza e molto altri diritti conseguenti anche di carattere economico. Mi sembra però che questo aspetto sia facilmente emendabile e credo che il senatore Izzo non abbia nulla in contrario. Probabilmente non ci ha pensato al momento della redazione del testo del disegno di legge.

ZICCONI (FI). Signor Presidente, voglio dichiarare le ragioni per le quali sono favorevole al disegno di legge n. 1278. Non si tratta di accogliere il principio in base al quale ognuno decide a piacimento il luogo elettivo di nascita, ma di risolvere una questione concreta.

Per motivi validi e comprensibili spesso, o talvolta, si nasce in luoghi diversi da quello in cui la famiglia risiede o a cui sente legata. Quasi sempre ciò accade perché ospedali o cliniche attrezzate non sono situati nel territorio del Comune nel quale risiede la famiglia. Proprio per tale motivo credo che non sorgano gravi problemi, anche perché i costi – mi rivolgo in particolare al rappresentante del Governo – non sono maggiori, né l'organizzazione è più complicata.

Semmai la norma va parzialmente corretta dal punto di vista tecnico. Il genitore (generalmente il padre) che cura l'adempimento della denuncia dell'avvenuta nascita, secondo l'ordinamento vigente, si reca presso l'ufficio di stato civile per dichiarare quando e dove è nato il figlio, portando con sé la documentazione rilasciata dalla struttura sanitaria. In futuro lo stesso genitore, invece di recarsi presso l'ufficio di stato civile del Comune il cui bambino è nato, dovrebbe recarsi presso l'ufficio di stato civile del Comune di residenza, portare la certificazione della struttura sanitaria e comunicare che il giorno tale, all'ora tale, nel dato ospedale gli è nato un figlio. La verità storica dovrebbe comunque risultare nei registri e nei relativi certificati, ma la richiesta dovrebbe essere formulata presso il Comune di residenza.

VIETTI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. A chi andrebbe presentata la dichiarazione? All'ufficiale di stato civile del Comune in cui ha sede l'ospedale o a quello del luogo di origine della famiglia?

ZICCONI (FI). A mio parere dovrebbe essere l'ufficiale di stato civile del Comune elettivo di nascita, cioè quello del Comune presso il quale si vuole che sia iscritto il nuovo nato.

VIETTI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Nel testo sembra scritto diversamente.

GUBETTI, *relatore*. In realtà non è specificato.

ZICCONI (FI). Sto dicendo che cosa, secondo me, dovrebbe avvenire perché la legge sia facilmente applicabile e non comporti problemi.

Si tratta soltanto di questo: è una modifica da introdurre alla normativa vigente in considerazione del fatto che la nascita è avvenuta in una struttura sanitaria situata ad alcune decine di chilometri dal Comune di residenza della famiglia. Non c'è dubbio che questo dovrebbe poter avvenire soltanto nell'ipotesi...

VIETTI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Qui c'è scritta tutta un'altra cosa. La dichiarazione del luogo elettivo di nascita viene fatta all'ufficiale di stato civile del luogo in cui effettivamente è nato il bambino; l'ufficiale di stato civile, poi, oltre che nel suo registro, deve annotare la nascita – non si capisce in che modo – anche negli altri registri. Ciò pone il problema di disciplinare tutti i consequenziali rapporti tra Comune elettivo e Comune effettivo di nascita ai fini dei relativi adempimenti.

ZICCONI (FI). Il mio intervento è stato stimolato proprio da questo aspetto.

Ho dichiarato di essere favorevole al provvedimento – come il Governo, d'altra parte – e di comprenderne l'esigenza. Comprendendone l'esigenza e avendo presenti i casi concreti che il provvedimento vuole risolvere, mi permetto di dichiarare il mio punto di vista e di suggerire degli aggiustamenti che possano risolvere alcuni problemi sollevati dal rappresentante del Governo. Tali aggiustamenti riguardano la procedura da seguire.

Intanto, concordo pienamente con quanto diceva il senatore Zancan, vale a dire che va eliminato qualunque problema relativo alla cittadinanza perché comporterebbe complicazioni enormi. Quella dell'elezione del Comune di nascita dovrebbe essere una possibilità lasciata solo a chi nasce in Italia. In secondo luogo, si dovrebbe trattare non di una scelta discrezionale, ma di una scelta motivata da uno spostamento provvisorio del luogo di nascita che non corrisponde con il luogo di residenza della famiglia. Infine, la dichiarazione della nascita andrebbe fatta all'ufficiale di stato civile del Comune di residenza, accompagnata dall'indicazione del Comune effettivo di nascita riportata in un idoneo certificato.

In conclusione, concordo con lo spirito del disegno di legge in titolo, ma propongo alcuni aggiustamenti che credo possano essere accolti dal relatore e dallo stesso proponente.

GUBETTI, *relatore*. Vorrei fare una precisazione su quanto ha appena detto il senatore Ziccone. Sono d'accordo che quanto da lui proposto semplificherebbe molto la procedura, però potrebbero sorgere degli inconvenienti.

Il Comune in cui avviene la nascita deve essere comunque coinvolto perché, in caso contrario, potrebbero verificarsi addirittura fatti criminosi (eventuali scambi di bambini). Ci deve essere un controllo incrociato tra Comune e struttura sanitaria e tale controllo diventerebbe estremamente difficile se dovesse interessare un Comune magari molto distante dal luogo effettivo di nascita. Ripeto, proprio per un controllo efficace è ne-

cessario che sia coinvolto anche il Comune effettivo di nascita. Pertanto, tutto sommato, il testo originale del disegno di legge offre maggiori garanzie da questo punto di vista.

MARITATI (*DS-U*). Signor Presidente, vorrei svolgere alcune brevi considerazioni.

Ritengo che il disegno di legge in esame sia idoneo a soddisfare un'esigenza precisa. Non scomoderei però il valore dell'unità della famiglia, per un motivo molto semplice: non mi sembra che tale valore abbia subito nella storia il benché minimo danno o la benché minima violazione dal sistema attuale. Ritengo, invece, che il problema esista in termini pratici, per quanto riguarda cioè il normale svolgimento della vita di una famiglia.

Ci sono molte difficoltà cui si va incontro nei casi indicati dal disegno di legge, ai quali ritengo di dover aggiungere altri che non sono da sottovalutare. Si pensi, ad esempio, alle nascite occasionali in residenze temporanee per ragioni di lavoro rispetto alle quali è senza dubbio opportuno consentire la possibilità di eleggere il Comune di nascita. Penso alle famiglie dei questori, degli ufficiali di Polizia o di altre categorie, che non è ora il caso di elencare, che devono necessariamente spostarsi sul territorio del Paese, con conseguenze negative che si sono in parte attenuate ma che non sono ancora del tutto superate. Penso all'autocertificazione, che ha prodotto e produce agevolazioni, ma per la quale è necessario far riferimento al paese di origine, con cui molte famiglie non hanno più il benché minimo rapporto. Bisogna rispettare l'unità della famiglia non come valore ma come momento di vita quotidiana e superare ostacoli inutili come quello indicato.

Apprezzo, quindi, l'iniziativa purché opportunamente modificata tenendo conto anche di altri aspetti, come quelli connessi ad adempimenti burocratici e ad implicazioni di ordine fiscale. In casi del genere è però opportuno intervenire in ordine cronologico, definendo un arco temporale.

Il disegno di legge va poi opportunamente emendato anche alla luce delle obiezioni avanzate dal sottosegretario Vietti.

In conclusione, il momento storico, la realtà e il luogo di nascita effettivo non possono essere cancellati. È necessario riportare la nascita nei registri dello stato civile del luogo di effettiva nascita; questa doppia annotazione non è certo la fine del mondo. Vi sarà anche un'indicazione effettiva del luogo di nascita elettivo ma senza cancellare l'origine storica dell'avvenuta nascita in un Comune. Preannuncio, quindi, la presentazione di emendamenti che recepiscono le esigenze da me prospettate ed eventuali altre richieste che non sono tra loro confliggenti.

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Condivido le finalità del disegno di legge in esame che risponde a un'esigenza di maggiore razionalità del sistema e consente di sapere dove una persona ha i suoi natali, facendo emergere il particolare legame tra il neonato e il luogo in cui lo stesso ha le sue radici. In tal senso accolgo il riferimento alla famiglia: due ge-

nitori che hanno due figli che crescono con loro, frequentano una scuola nello stesso Comune ma hanno riportato sulla carta di identità la nascita in un altro Comune non contribuiscono alla riconoscibilità dell'identità della famiglia di appartenenza. Questo motivo può essere accolto. Condivido pertanto le finalità dell'iniziativa.

Devo però evidenziare i possibili rischi che potrebbero scaturire da un'applicazione del dettato normativo non opportunamente calibrata. La possibilità di eleggere un Comune di nascita diverso da quello di residenza dei genitori deve essere riconosciuta solo nei casi in cui la diversa localizzazione è stata determinata dall'inesistenza di una struttura ospedaliera nell'ente territoriale di provenienza. Bisognerebbe riconoscere la struttura ospedaliera come un'entità che non coincide con il Comune di nascita. Questa è l'operazione mentale che legittima la richiesta implicita nel disegno di legge. In altri termini, si deve poter eleggere un Comune di nascita solo nei casi in cui la nascita in un Comune diverso da quello di residenza dei genitori è stata determinata dall'inesistenza di una struttura ospedaliera.

Condivido però la necessità di apportare le modifiche indicate dal collega Ziccone, dal sottosegretario Vietti e dal collega Zancan. Bisogna stare attenti: la finalità della legge, una volta condivisa, va perseguita per ragioni di razionalità. In caso contrario, nasceremmo tutti nei Comuni che hanno le strutture sanitarie e questo diventerebbe storicamente un falso rispetto alla realtà del Paese. Una contiguità fisica con la struttura ospedaliera deve effettivamente esistere. In caso contrario, si aprirebbe la strada ad applicazioni estensive della norma, lasciando spazio al solo legame affettivo con alcune realtà, ad esempio per uno dei due genitori, tradendo il perseguimento del pubblico interesse. Si rischierebbe di sollecitare la valutazione delle strutture ospedaliere migliori del Paese o di quelle vicine alla famiglia di origine di uno dei due genitori. Si va a partorire, ad esempio, nel Comune in cui vivono i genitori della mamma; è implicito che in casi del genere non si tratta più di una necessità legata alla mancanza di una struttura ospedaliera. Deve essere chiaro che, in assenza di una necessità logistica, si è semplicemente in presenza di un atto affettivo o del riconoscimento di una radice. In sintesi, la possibilità di eleggere il Comune di nascita dovrebbe essere subordinata alla contiguità fisica della struttura sanitaria con il Comune di residenza. In sostanza, prendendo ad esempio un Comune caro al collega Zancan, i genitori che da Pinerolo decidono di far nascere il figlio a Catania o a Reggio Calabria non possono indicare il Comune di nascita di elezione. Un altro esempio concreto: mia figlia è nata a Palermo perché mia moglie aveva la madre palermitana e lì poteva farsi assistere dai genitori. In casi del genere non potrei mai sostenere che il luogo elettivo di nascita diventa un altro perché vi è stata una scelta precisa. Se si decide di far nascere il proprio figlio a Palermo non per problemi di strutture ospedaliere ma in ragione di altre particolari circostanze, non si può riconoscere la possibilità di scelta perché verrebbe meno la *ratio* della legge. E la *ratio* della legge, di cui intuitivamente cogliamo il valore e il senso, è che il bambino nasce

nel Comune più vicino a quello di residenza dei genitori dove non esistono strutture ospedaliere e dopo due giorni torna a casa.

Non ha senso privare i piccoli Comuni delle nascite che sono a loro imputabili ma che si verificano in altri Comuni a causa della mancanza di ospedali. Detto questo, l'argomento si chiude. Non si può scegliere elettivamente il luogo di nascita. Quando si decide consapevolmente di far nascere un bambino in un Comune diverso da quello di residenza dei genitori, si è in presenza di una scelta volontaria che non ha nulla a che vedere con la logistica. Noi soddisfiamo questa esigenza; tutto il resto, secondo me, è di più ed è anche improprio rispetto alle finalità del provvedimento.

BUCCIERO (AN). Signor Presidente, ho ascoltato gli interventi che si sono succeduti, tutti accompagnati da osservazioni molto acute, però vorrei tornare alla motivazione che sta alla base del disegno di legge.

Faccio una premessa. Due nostri colleghi, l'onorevole Violante e il senatore questore Servello, sono nati rispettivamente a Dire Davaa, in Etiopia, e a New York. Credo che nessuno dei due si sia mai posto il problema che sulla carta di identità sia riportato un luogo di nascita diverso da quello di residenza della famiglia di origine. Avrei potuto capire se nella relazione che accompagna il provvedimento ci fosse scritto che nascere in un dato Comune può dare lo spunto all'ironia, perché magari quel Comune è marchiato di inciviltà (faccio un esempio: nascere in qualche rione di Napoli oggi potrebbe essere un fatto di cui vergognarsi). Ma qui la motivazione è altra. Ovviamente la rispetto e comprendo lo spirito che ha animato il collega Izzo.

Si dice che l'accentramento delle strutture sanitarie nei Comuni più grandi sta determinando un progressivo e irreversibile impoverimento delle tradizioni locali. Ora, mi sembra eccessivo far discendere l'impoverimento delle tradizioni dal fatto che nel documento di riconoscimento personale appaia come luogo di nascita un Comune diverso da quello di residenza della famiglia di origine. Tutt'al più posso capire che in certi Comuni, privi di strutture ospedaliere, statisticamente nascano meno bambini.

Che cosa dire poi delle metropoli? Oggi non c'è nessuna grande città – che sia Milano o Roma – che non veda i propri abitanti originari far nascere i propri figli nei paesi vicini, perché lì abitano. Però tutti si sentono milanesi o romani. Migliaia di romani che vivono nei Comuni limitrofi non si sentono in dovere di dichiarare il legame antico con la città di Roma solo perché la loro famiglia è originaria di questa città e per ragioni economiche hanno dovuto trasferirsi, magari per pagare canoni di locazione più bassi.

Credo che stiamo affrontando il problema senza considerare le spese e soprattutto le difficoltà di ordine burocratico che deriverebbero dall'introduzione dell'innovazione contenuta nel disegno di legge in titolo.

È un'esigenza che non sento assolutamente. Se sulla mia carta di identità risultassi nato a Cerignola, per esempio, non me ne farei un problema. Come ho detto, l'unico problema è quello dei dati statistici sulle

nascite, ma è un problema che solo pochi conoscono: nessuno va a vedere le statistiche.

In conclusione, ritengo che andrebbero riconsiderate le ragioni che spingono a sostenere l'iniziativa legislativa oggi in esame.

ZANCAN (*Verdi-U*). Signor Presidente, vorrei precisare la vera ragione per cui, a titolo personale, voterò contro questo disegno di legge.

Si tratta di una ragione di tipo emotivo. La mia ultima figlia è nata all'ospedale di Moncalieri. Ebbene, se si arriva a Torino con l'autostrada, a destra si vede subito il castello di Moncalieri, accanto al quale c'è l'ospedale. Ogni volta che volto la testa verso quell'ospedale sono emozionato, signor Presidente e onorevoli colleghi.

Anche il luogo della morte non è il cimitero, ma lì dove hanno posto un cippo e i parenti portano i fiori. Si tratta di fatti naturali. Per cortesia, anche se vogliamo cambiare tutto non cambiamo i fatti naturali, perché hanno una fortissima carica emotiva.

Per queste ragioni voterò contro il disegno di legge n. 1278.

IZZO (*FI*). Signor Presidente, voglio ringraziare i colleghi intervenuti perché hanno posto l'attenzione su alcune imperfezioni di cui riconosco l'esistenza nel testo del disegno di legge. Tali suggerimenti potranno essere ben recepiti in sede emendativa, facendo salve le ragioni che sono alla base dell'iniziativa. Per esempio, andrà chiarito che il provvedimento si riferisce alle nascite nel territorio nazionale e andranno meglio specificati gli elementi che dovrà contenere il certificato di nascita.

Per rispondere poi al collega Bucciero, io sono nato a Napoli perché mia madre aveva a sua volta la mamma a Napoli e allora non si nasceva negli ospedali. Perché il mio documento di identità deve riportare Napoli come luogo di nascita quando con quella città non c'entro niente? Io sono beneventano, sono sannita.

Vorrei ricordare ancora un'ultima cosa. Il disegno di legge prevede la facoltà di indicare il luogo elettivo di nascita, non già l'obbligo. Quindi al comma 3 dell'articolo 1 si potrebbe prevedere che l'ufficiale di stato civile che riceve la dichiarazione deve trasmetterla all'ufficiale di stato civile del comune di residenza, insieme all'elezione del domicilio qualora venga fatta tale scelta.

CALLEGARO (*UDC*). Signor Presidente, non nascondo una fortissima perplessità proprio sulla *ratio* del disegno di legge in esame, ossia la salvaguardia delle antiche tradizioni e della memoria storica delle collettività locali da una parte e il riconoscimento del luogo di origine della famiglia dall'altra. Sinceramente non trovo che siano salvaguardate né le une né l'altro, ma soprattutto non trovo che abbiano un fondamento nella realtà.

Faccio un esempio. La mia città vent'anni fa aveva 18.000 abitanti, oggi ne ha 90.000. Io sono veneto, mia moglie è di Pordenone e mio figlio è nato ad Aviano. Che cosa potremmo salvaguardare nel nostro caso? Si

dice che salvaguardiamo le tradizioni, ma quali? Le mie, venete, o quelle di mia moglie, di Pordenone? Ci sono innumerevoli famiglie in cui il padre è di Palermo, la madre è di Torino e i figli magari sono nati a Udine, perché al momento della loro nascita la famiglia risiedeva in quella città. Non vedo come si possano salvaguardare simili valori con una legge del genere. Sinceramente faccio una fatica enorme a comprenderlo.

Sono convinto di una cosa: è il luogo in cui si vive quello in cui si sviluppano la cultura, gli affetti, la tradizione.

Ripeto, non riesco a vedere la salvaguardia delle antiche tradizioni e della memoria delle comunità locali in questo provvedimento, così come non vedo assolutamente il riconoscimento del luogo di origine della famiglia. La famiglia esiste lì dove vivono il padre, la madre e il bambino: lì sta l'origine della famiglia, quella è la famiglia.

MARITATI (*DS-U*). Mi sono dissociato dalle ragioni e dalle motivazioni espresse sulla tutela della famiglia e ho evidenziato un aspetto pratico in cui credo. Per questo motivo sono fondamentalmente favorevole al disegno di legge in esame, purché modificato negli opportuni termini.

Vi è però un passaggio dell'intervento del senatore Bucciero che merita una precisazione nell'interesse dell'intera Commissione. Anche se andava certamente al di là delle intenzioni del senatore Bucciero, non credo sia minimamente immaginabile la possibilità che qualcuno si vergogni di essere nato o di poter essere indicato come nato a Napoli. In questo momento parlo come napoletano ma anche come barese o siciliano, in sintesi, come meridionale; non sarà mai possibile che qualcuno si vergogni di essere nato in uno di questi paesi.

BUCCIERO (*AN*). Ho citato l'esempio di Napoli perché la mia famiglia è originaria di Napoli: è un esempio come un altro.

CENTARO (*FI*). Presidente, la discussione sviluppata dimostra il particolare interesse all'approvazione nel disegno di legge in esame. Le tematiche affrontate meritano di essere disciplinate, fatta salva l'opportunità di approvare alcune modifiche volte a rendere più razionale e coerente il dettato normativo ed evitare le distonie emerse nel corso del dibattito. Ai colleghi faccio presente che proprio le ragioni emozionali poste alla base di alcune perplessità negative dovrebbero deporre a favore della rapida approvazione del disegno di legge in sede deliberante.

PRESIDENTE. Propongo di fissare a martedì 18 gennaio 2005, alle ore 20, il termine per la presentazione degli emendamenti.

Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

BUCCIERO (*AN*). Presidente, sarebbe opportuno valutare con attenzione gli effetti non voluti e le disfunzioni che il dettato normativo in esame potrebbe produrre sull'operatività dei servizi demografici. A tal

fine, si potrebbero svolgere in sede informale alcune audizioni sull'argomento.

MARITATI (*DS-U*). Presidente, sarebbe opportuno procedere a tali audizioni dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione degli emendamenti e comunque prima dell'inizio del relativo esame.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, s'intendono accolti la proposta avanzata dal senatore Bucciero e il suggerimento formulato dal senatore Maritati.

Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in esame ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 16,50.

